

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento del titolo di **Medico chirurgo, Odontoiatra, Farmacista, Veterinario** conseguito in un Paese dell'Unione europea, nella Confederazione svizzera e nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini non comunitari

AVVERTENZE: Ai fini del riconoscimento dei titoli di medico specialista e di odontoiatra specialista (allegato E1, modello E1) è necessario il preliminare riconoscimento da parte di questo Ministero del titolo di medico chirurgo o di odontoiatra

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato. Nel caso in cui i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti esibiti sono riconducibili alla stessa persona .
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, per i cittadini non comunitari non soggiornanti in Italia il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese di provenienza, se soggiornanti in Italia da un Ufficiale di stato civile italiano o da un notaio.
3. Copia autenticata * del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento, accompagnato da un certificato nominativo, rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'elenco degli esami/discipline sostenuti/e con l'indicazione per ciascun esame/disciplina:
 - a) dei crediti **ECTS**;
 - b) nel caso in cui i **crediti formativi** riportati non siano ECTS, deve essere precisato il valore di 1 credito formativo in termini di ore didattiche teorico – pratiche;
 - c) nel caso in cui l'impegno formativo non sia espresso in crediti formativi, deve essere indicato per ciascuna disciplina il numero di **ore effettuate** (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico).
4. Copia autenticata* dell'eventuale abilitazione all'esercizio professionale conseguito in uno Stato membro, nella Confederazione svizzera e nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), solo se prevista nello stesso.
5. Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/CE) rilasciato dalla Autorità competente del Paese in cui il titolo è stato conseguito. Il documento deve essere presentato **in originale**.
6. Attestato di onorabilità professionale (*Good standing*) rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
7. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente dichiara di non aver mai esercitato la professione, si deve produrre soltanto l'attestazione di cui al presente punto.
8. Marca da bollo del valore di euro 16,00 da applicare al modulo di domanda.

Note ed avvertenze generali:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Non sono ammesse fotocopie a colori.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta .

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.